

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michela Pellicelli
Sergio Saladell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo**I NOTAI**
Francesco Boni
Giuliana Liotti

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Barbara Assolari
Tina Lombardi
Elisabetta Sporchia
del Centro Studi
Consulenti del lavoro di Bergamo**Per le tue domande:**
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Aiuti per l'autotrasporto su assicurazioni e Iva

Agenzia delle Entrate. Le deduzioni di spese previste per il comparto Nuovi modelli di polizza e fideiussione bancaria per i rimborsi Iva



Per il settore dell'autotrasporto il Fisco ha dato il via libera ad alcuni provvedimenti su premi di assicurazione e rimborsi Iva

MARCO CONTI

Via libera da parte del Fisco alle agevolazioni per gli autotrasportatori e ai nuovi modelli di polizza e fideiussione bancaria per i rimborsi dell'Iva.

Nel primo caso le misure per il 2015 (e dunque il periodo d'imposta 2014) definite dal Dipartimento delle Finanze prevedono che le imprese di autotrasporto merci, siano esse conto terzi o conto proprio, possono recuperare nell'anno in corso fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo le somme versate nel 2014 quale contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. La compensazione va effettuata tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 6793.

Le Entrate chiariscono che nel caso di trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi), in base all'articolo 66, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), nel caso di viaggi effettuati all'interno della regione e delle regioni confinanti, è prevista una deduzione forfettaria di spese non documentate pari a 18 euro; l'importo sale a 30 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

Per quanto concerne invece il capitolo dei rimborsi Iva, sul sito delle Entrate (www.agenziaentrate.it) sono disponibili

Verso la pausa estiva

Come inviare i quesiti agli esperti

Il 22 luglio ci sarà l'ultima uscita della rubrica prima della pausa estiva. Si riprenderà poi a settembre. Per le vostre domande, potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217, oppure consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

Commercialisti

RISPOSTA N.467

Mutuo ipotecario su ristrutturazione C'è detrazione?

Ho ricevuto un immobile in donazione nel 2014 e su detto immobile (abitazione principale) è stato stipulato contratto di mutuo ipotecario per la sua ristrutturazione. Posso detrarre gli interessi passivi sul mutuo e la detrazione del 50% sulla ristrutturazione ovviamente mediante bonifici specifici?

- A. ROTA

La detrazione per ristrutturazione edilizia (50%) compete come previsto dalla C.M.25/E/2012. Per quanto concerne il mutuo ipotecario, occorre verificare da quando il donatario ha adibito l'immobile ad abitazione principale: se ciò è avvenuto entro i 18 mesi, gli interessi passivi sono detraibili al rigo 10 del quadro RP del modello Unico PF/2015

RISPOSTA N.468

Contribuzione agevolata e nuovo regime forfettario

Che cosa si intende per regime contributivo agevolato, previsto per il nuovo regime forfettario?

- E. BREVI

Per chi ne fa richiesta, entro i termini previsti dalla legge, la contribuzione Inps non ha più un minimo fisso annuale da versare in 4 rate anticipate, indipendentemente dal raggiungimento o meno del reddito minimale previsto, ma viene calcolata, in percentuale, sul reddito conseguito per l'attività, determinato secondo i criteri del nuovo "regime forfettario", nel Modello Unico per l'anno di riferimento.

Commercialisti e notai

RISPOSTA N.469

Affitto in ritardo Come risolvere il contratto

Chiedo cortesemente se potete darmi un aiuto a risolvere questo caso. Quattro anni fa ho affittato al mio inquilino un appartamento a Bergamo. Siccome da due anni non è mai puntuale nei pagamenti delle rate d'affitto (tant'è che

gli ho dovuto dilazionare già 2 rate scadute) ho approfittato dal fatto che lui vuole andar via, per risolvere il contratto. Gli ho mandato una raccomandata 6 mesi fa e quindi alla fine di agosto se ne dovrà andare. Però non sono proprio sicuro che lui se ne vada, perché ha difficoltà a trovare un nuovo appartamento. Quindi chiedo: - se lui rimanesse ancora, dopo il 31/8/2015 per alcuni mesi (o per un anno) io cosa devo fare per far valere i miei diritti con lui (pagamento dell'affitto, delle spese condominiali, ecc) dato che il contratto è scaduto. Voglio dire il vecchio contratto vale ancora? Non è mia intenzione stipulare un nuovo contratto perché altrimenti mi impegnerei per altri 4 anni. Mentre io ho bisogno di rientrare in possesso dell'appartamento. - livello fiscale, la situazione si complica. Per quanto riguarda il 730 devo dichiarare tutti i canoni percepiti, seppure il contratto non sia stato rinnovato. Lo stesso dicasi per l'imposta di registro, che va pagata o no?? Grazie per la vostra gradita risposta

- LETTERA FIRMATA

Risposta del notaio sul primo punto

La disdetta ex art 3 L.431/1998, alle condizioni di legge, comporta l'estinzione del contratto alla scadenza dei sei mesi. Se l'inquilino non fosse collaborativo, l'unico modo per riottenere l'immobile sarebbe intimare lo sfratto per finita locazione; in quel caso dovrebbe rivolgersi ad un avvocato, figura cui compete il compito dell'assistenza nella fase contenziosa, a differenza del notaio, che in qualità di professionista imparziale, non ha competenza nei giudizi, che anzi tende a far evitare.

Risposta del commercialista sul secondo punto

La questione riguarda l'esatta applicazione del citato articolo 26 del Tuir, secondo cui «i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore». Dalle indicazioni fornite non si è ancora dato corso ad alcun procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore e quindi il reddito va dichiarato almeno sino alla data della cessazione per diniego al rinnovo. Infatti per il periodo successivo alla cessazione del contratto di locazione i canoni, seppur non percepiti, assumono la qualifica di indennizzo e non di canone di locazione, e quindi vanno dichiarati solo se percepiti.

Notai

RISPOSTA N.470

Se la nonna lascia due testamenti diversi fra loro

Mia nonna è deceduta il mese scorso. Noi nipoti (la nonna era vedova e senza figli) abbiamo proceduto alla registrazione presso il notaio del suo testamento pubblico, nel quale nominava eredi noi quattro nipoti, in parti uguali. Dopo pochi giorni, abbiamo scoperto che, presso un altro notaio, risultava pubblicato un testamento olografo che attribuisce diversamente le sue sostanze. Noi nipoti siamo rimasti spiazzati. Come comportarci?

— LETTERA FIRMATA

Il principio di parità delle forme testamentarie esclude qualsiasi differenza di valore tra un testamento pubblico ed un olografo. Più testamenti possono coesistere, qualora con il primo il de cuius non abbia disposto dell'intero patrimonio. Se, però, il contenuto del testamento posteriore è in contrasto, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, con quello del precedente, si determina una revoca tacita del primo. Pertanto dovrete, dapprima, verificare quale dei due testamenti sia quello posteriore e, quindi, prevalente. Se si tratta di quello olografo, potreste vagliarne i requisiti di validità: data, sottoscrizione ed autografia, nonché la presumibile capacità d'intendere e volere del de cuius all'epoca della redazione. La mancanza di uno di questi elementi ne consentirebbe l'impugnazione. Il Notaio al quale viene consegnato un testamento olografo per la pubblicazione o che ne sia depositario è, infatti, obbligato per legge alla sua pubblicazione, senza poter sindacare sulla sua validità. Inoltre la legge, in quanto nipoti ex filii, vi considera legittimari e come tali avete diritto ad una quota del patrimonio della nonna, in mancanza della quale potreste agire in riduzione contro le disposizioni lesive.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N.471

Macchinari senza sicurezza, di chi le responsabilità

Buongiorno, in azienda dovevamo consegnare con estrema urgenza una commessa, purtroppo per una serie di eventi, alcuni colleghi erano assenti e per poter garantire la produzione di quanto era stato assegnato per velocizzare la macchina,

TROVA INCENTIVI

Mezzo milione dalla Regione per nuove attività in franchising

Via libera al progetto pilota «Fare impresa in franchising in Lombardia». Stanziati 500 mila euro per sostenere l'apertura di nuove attività in franchising. Regione Lombardia, nell'ambito dell'Accordo di programma con Unioncamere Lombardia, in collaborazione con Assofranchising Confcommercio, Confindustria, Federfranchising Confesercenti, ed R.D.S. & Company srl, intende promuovere e sostenere le nuove imprese che aprono unità locali in franchising in aree urbane a rischio di indebolimento dell'offerta commerciale. L'iniziativa, punta a contrastare la scomparsa delle attività commerciali e a sostenere l'imprenditorialità e l'occupazione nei centri urbani. Il progetto, articolato in tre fasi temporali mira a sostenere, in quelle aree, l'apertura di nuovi punti vendita:

1. Entro il 24 luglio le società di franchising potranno aderire al progetto mani-

festando l'interesse all'apertura di punti vendita in determinate aree o comuni.

2. Entro il 15 settembre sarà mappato il territorio lombardo per evidenziare aree, centri urbani e spazi commerciali sfitti.

3. Entro fine ottobre sarà pubblicato il bando per selezionare i potenziali imprenditori del commercio al dettaglio che intendono riconvertirsi in franchisee nelle aree individuate dal bando. Ai vincitori saranno offerti i seguenti servizi: formazione specifica sul settore franchising (legislazione, formula economica, contrattualistica); contributi messi a disposizione congiuntamente e in maniera complementare da Regione Lombardia, Franchisor e Comuni; servizi di consulenza e affiancamento per la fase di start up sui temi gestionali, amministrativi e commerciali.

Tutti i dettagli dell'iniziativa sono disponibili alla pagina web: <http://www.commercio.regione.lombardia.it/>.

Sara Fusini

Consulente politiche del lavoro



altri colleghi hanno pensato di togliere le protezioni di sicurezza dei loro macchinari. Durante un controllo in reparto ho riscontrato tale modifica dei macchinari: in qualità di responsabile del reparto quali sono i miei doveri e/o obblighi di comunicazione in materia di sicurezza? In quali responsabilità potrei incorrere qualora non adempia agli stessi? Grazie mille per l'aiuto.

— LETTERA FIRMATA

Gentile lettore, innanzi tutto mi preme ricordare che il lavoratore, con la stipula del contratto di lavoro, ha il dovere di adempiere anche agli obblighi in materia di sicurezza sanciti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni. L'art. 20 individua, delinea e dettaglia gli obblighi comportamentali del lavoratore, il quale è sì considerato creditore di sicurezza, ma anche debitore della stessa. Il lavoratore è oggi esplicitamente ritenuto (co)responsabile della tutela della salute sua e dei propri colleghi o di altre persone presenti sul luogo di lavoro, in proporzione alla formazione ricevuta, alle competenze che possiede e alle condizioni ambientali date. Il lavoratore deve astenersi dal mettere in atto comportamenti che possono mettere a repentaglio la propria e l'altrui salute e sicurezza, ovvero deve agire consapevolmente per tutelare e preservare quegli stessi valori. La rimozione dei dispositivi di sicurezza, apportata dai suoi colleghi

non autorizzati da un soggetto legittimato, seppure finalizzata a garantire il rispetto della produzione, viola l'art. 20, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 81/2008, nel quale si precisa che il lavoratore è tenuto a «non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo». Le precisiamo inoltre che, sempre l'articolo prima indicato alla lettera e), obbliga tutti i lavoratori, lei compreso, che si fossero accorti di tale negligenza a darne immediata comunicazione al datore di lavoro, al dirigente o al preposto. Il mancato rispetto degli obblighi sopra menzionati è punito alternativamente con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 219,20 a 657,60 euro (art. 59 comma 1, lettera a). Nel caso specifico sottoposto, si ritiene che lei in qualità di responsabile di reparto (figura che normalmente può coincidere anche con la figura del preposto alla sicurezza), sarebbe dovuto intervenire impartendo immediatamente l'ordine di ripristinare i dispositivi di sicurezza che, senza autorizzazione, erano stati rimossi; dopodiché avrebbe dovuto segnalare al datore di lavoro e/o dirigente l'accaduto. A titolo informativo si precisa che qualora lei fosse anche il preposto le sanzioni che potrebbero essere comminate sono stabilite dall'art. 56 sempre del medesimo Decreto Legislativo; la pena comminabile è alternativa tra l'arresto e l'ammenda, le cui entità sono diverse in

relazione alla violazione specifica commessa rispetto all'articolo 19 (articolo che indica gli obblighi del preposto). Inoltre non meno importante si segnala che tale comportamento costituisce una violazione degli obblighi contrattuali dei lavoratori e pertanto potrebbe essere passibile di contestazione disciplinare. Purtroppo le informazioni da lei fornite nel quesito non sono sufficienti per darle un quadro completo ed esaustivo di tutte le eventuali violazioni da lei commesse e la/e relative sanzione/i applicabili.

RISPOSTA N.472

Per l'impiegata licenziata c'è l'indennità Nاسpi

Ero un'impiegata del settore

commercio e sono stata licenziata il 31 maggio 2015: cosa mi spetta a titolo di indennità di disoccupazione?

— LETTERA FIRMATA

A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita un'indennità mensile di disoccupazione, denominata «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (Nاسpi)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. I lavoratori devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

-essere in stato di disoccupazione;

-far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;

-far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Per quanto concerne l'importo, la Nاسpi è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione, e moltiplicata per il numero 4,33. Se tale retribuzione mensile è pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro (per l'anno 2015, ma l'importo va rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat), la Nاسpi è pari al 75% della citata retribuzione. Nei casi in cui, invece, la retribuzione sia superiore ad euro 1.195 (per l'anno 2015), l'indennità è pari al 75% del predetto importo (euro 1.195), incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e l'importo medesimo. In ogni caso, la Nاسpi non può superare l'importo mensile massimo di 1.300 euro (per il 2015, ma anche tale massimale va rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat). La Nاسpi si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno della prestazione). La Nاسpi è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017, l'indennità è corrisposta per un massimo di 78 settimane. Il periodo di contribuzione figurativa per Nاسpi è computato per l'anzianità contributiva ai fini pensionistici.

Durante la fruizione dell'indennità spetta il diritto all'assegno per il nucleo familiare. La domanda per la fruizione della Nاسpi può essere inoltrata, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, esclusivamente in via telematica attraverso il sito dell'Inps, utilizzando il proprio Pin; ovvero rivolgendosi agli Enti di Patronato; oppure tramite Contact Center.

@Trova
Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Consulente del lavoro

☐ Notaio

Dati del lettore

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Tel.

E-mail

Firma

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO